Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/ DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA	**Dott. Parisi Ennio**
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE STAFF	**Dott.ssa Beneduce Sabrina**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
4	**26/03/2019**	**16**	**0**

Oggetto:

DGR n. 99 del 13/03/2019 Definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018 n.. 19 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136 e art. 1 comma 20 legge regionale 29 dicembre 2018 n. 60

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

a. l'art. 6 del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria" convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n.136 prevede la possibilità, per il contribuente, di definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione;
b. il citato art. 6 D.L. n. 119/2018 si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva;
c. ai sensi del comma 5 art. 6 D.L. n. 119/2018 sono escluse dalla definizione agevolata le controversie di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma;
d. il D.L. n. 119/2018 prevede che ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2019, l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale;
e. con Legge Regionale 29 dicembre 2018 n. 60 sono state approvate le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019 - 2021 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2019;
f. la Legge Regionale n. 60/2018, all'art. 1 comma 20, prevede che la Regione Campania applica le disposizioni di cui all'art. 6 del Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui la Regione è parte;
g. la Legge Regionale n. 60/2018 stabilisce che la Giunta Regionale, con delibera, definisce le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 20;
h. in data 18 febbraio 2019 è stato adottato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 39209/2019 recante "*Modalità di attuazione dell'articolo 6 e dell'articolo 7, comma 2 lettera b) e comma 3, del Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi»;*
i. con delibera n. 99 del 13/03/2019 la Giunta regionale ha preso atto dell'art. 1 comma 20 della Legge regionale n. 60 del 29 dicembre 2018 che rende applicabile le disposizioni di cui all'art. 6 del Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria di cui la Regione è parte;

CONSIDERATO che con la citata delibera n. 99 del 13/03/2019 la Giunta regionale ha demandato alla Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie la definizione, con proprio atto, delle modalità attuative, con riferimento, in particolare, all'approvazione del modello di domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie, alle modalità di presentazione della domanda e alle modalità di versamento delle somme dovute;

RITENUTO pertanto

a. di dover ritenere definibili le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria nelle quali è parte la Regione Campania, per essere stata citata in giudizio o per essere intervenuta nel processo, quale ente impositore ed in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del Decreto-legge n. 119/2018 (24 ottobre 2018) e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva;
b. di dover escludere dalla definizione le controversie nelle quali non è parte processuale la Regione Campania, le controversie di cui al comma 5, lettere a) e b) dell'art. 6 del Decreto-legge n. 119/2018, quelle concernenti dinieghi di rimborso o di agevolazioni o, comunque, di importo non determinabile;
c. di dover escludere dalla definizione le controversie per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata si è già perfezionata la conciliazione giudiziale o la mediazione tributaria di cui all'art. 17 bis del D.Lgs. 546/1992;

d. di dover precisare che**,** ai sensi dell'art.6 comma 8 del Decreto-legge n. 119/2018, entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma, deve essere presentata una distinta domanda di definizione agevolata;
e. di dover precisare, altresì, che la domanda di definizione agevolata deve essere presentata, ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del Decreto-legge n. 119/2018, dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, da quello che è subentrato nel processo o dal soggetto comunque legittimato ad agire in nome e per conto di detti soggetti;

RITENUTO altresì

a. di dover approvare il modello di domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti attribuite alla giurisdizione tributaria nelle quali è parte la Regione Campania quale ente impositore e le relative istruzioni per la compilazione, allegati al presente decreto per formarne parte integrante;
b. di dover approvare le seguenti modalità di presentazione della domanda e di versamento delle somme dovute;

b.1 la domanda deve essere presentata alla "Giunta regionale della Campania, Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie, Centro Direzionale, Isola C5 – 80143, Napoli", utilizzando l'apposito modello, allegato al presente decreto, entro il 31 maggio 2019 con una delle seguenti modalità:

- consegna diretta al protocollo della Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie;
- invio a mezzo raccomandata A.R. (in tal caso vale la data di spedizione);
- invio all'indirizzo di posta elettronica: definizioneliti2019@regione.campania.it;

b.2 la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie provvederà, in caso di entrate tributarie gestite da altre Direzioni Generali, alla trasmissione alla Direzione Generale competente per la relativa istruttoria;

b.3 il pagamento può essere effettuato a mezzo bonifico bancario o versamento su conto corrente postale con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione della domanda, allegate al presente decreto;

b.4 la definizione si perfeziona col pagamento integrale dell'importo netto dovuto o della prima rata e con la presentazione della domanda entro il termine e con le modalità indicate nel presente decreto.

b.5 il pagamento dell'importo da versare per la definizione può avvenire in un'unica soluzione oppure in un numero massimo di venti rate trimestrali nei termini previsti dall'articolo 6 del D.L. n. 119 del 2018. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano mille euro. Il limite di mille euro si riferisce all'importo netto dovuto come specificato nelle istruzioni per la compilazione della domanda;

b.6 il termine per il pagamento dell'importo netto dovuto o della prima rata scade il 31 maggio 2019. Il termine per il pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, il 30 novembre, il 28 febbraio e il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 1° giugno 2019 alla data del versamento;

b.7 per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento;

b.8 copia della ricevuta di pagamento dell'intero importo o, in caso di versamento rateale, della prima rata, deve essere allegata alla domanda di definizione agevolata;

c. qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda;

d. di dover precisare altresì che, per quanto non espressamente disciplinato dall'art. 6 del D.L. n. 119/2018, nonché con la delibera di Giunta regionale n. 99 del 13/03/2019 e con il presente decreto ed i relativi allegati, si

applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 39209/2019 del 18 febbraio 2019;

alla stregua dell'istruttoria svolta dalla UOD Contenzioso e Normativa Tributaria

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono di seguito integralmente riportate

1. di ritenere definibili le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria nelle quali è parte la Regione Campania, per essere stata citata in giudizio o per essere intervenuta nel processo, quale ente impositore ed in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del Decreto-legge n. 119/2018 (24 ottobre 2018) e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva;
2. di escludere dalla definizione le controversie nelle quali non è parte processuale la Regione Campania, le controversie di cui al comma 5, lettere a) e b) dell'art. 6 del Decreto-legge n. 119/2018, quelle concernenti dinieghi di rimborso o di agevolazioni o, comunque, di importo non determinabile;
3. di escludere dalla definizione le controversie per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata si è già perfezionata la conciliazione giudiziale o la mediazione tributaria di cui all'art. 17 bis del D.Lgs. 546/1992;
4. di precisare che**,** ai sensi dell'art. 6 comma 8 del Decreto-legge n. 119/2018, entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma, deve essere presentata una distinta domanda di definizione agevolata;
5. di precisare, altresì, che la domanda di definizione agevolata deve essere presentata, ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del Decreto-legge n. 119/2018, dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, da quello che è subentrato nel processo o dal soggetto comunque legittimato ad agire in nome e per conto di detti soggetti;

6. di approvare il modello di domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti attribuite alla giurisdizione tributaria nelle quali è parte la Regione Campania quale ente impositore e le relative istruzioni per la compilazione allegati al presente decreto per formarne parte integrante;
7. di approvare le seguenti modalità di presentazione della domanda e di versamento delle somme dovute:

   7.1 la domanda deve essere presentata alla “Giunta regionale della Campania, Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie, Centro Direzionale, Isola C 5 – 80143, Napoli”, utilizzando l'apposito modello, allegato al presente decreto, entro il 31 maggio 2019 con una delle seguenti modalità:

   - consegna diretta al protocollo della Direzione Generale;

   - invio a mezzo raccomandata A.R. (in tal caso vale la data di spedizione);

   - invio all'indirizzo di posta elettronica: definizioneliti2019@regione.campania.it;

   7.2 la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie provvederà, in caso di entrate tributarie gestite da altre Direzioni Generali, alla trasmissione alla Direzione Generale competente per la relativa istruttoria;

   7.3 il pagamento può essere effettuato a mezzo bonifico bancario o versamento su conto corrente postale con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione della domanda, allegate al presente decreto;

   7.4 la definizione si perfeziona col pagamento integrale dell’importo netto dovuto o della prima rata e con la presentazione della domanda entro il termine e con le modalità indicate nel presente decreto.

7.5 il pagamento dell'importo da versare per la definizione può avvenire in un'unica soluzione oppure in un numero massimo di venti rate trimestrali nei termini previsti dall'articolo 6 del D.L. n. 119 del 2018. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano mille euro. Il limite di mille euro si riferisce all'importo netto dovuto come specificato nelle istruzioni per la compilazione della domanda;

7.6 il termine per il pagamento dell'importo netto dovuto o della prima rata scade il 31 maggio 2019. Il termine per il pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, il 30 novembre, il 28 febbraio e il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 1° giugno 2019 alla data del versamento;

7.7 per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento;

7.8 copia della ricevuta di pagamento dell'intero importo o, in caso di versamento rateale, della prima rata deve essere allegata alla domanda di definizione agevolata;

8. di precisare che, qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda;
9. di precisare altresì che, per quanto non espressamente disciplinato dall'art. 6 del D.L. n. 119/2018, nonché con la delibera di Giunta regionale n. 99 del 13/03/2019 e con il presente decreto ed i relativi allegati, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 39209/2019 del 18 febbraio 2019;
10. di trasmettere il presente decreto, all'Assessore al Bilancio, all'Avvocatura regionale ed a tutte le Direzioni Generali ed Uffici equiparati;
11. di prevedere la pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C. e sul sito istituzionale della Regione.

Ennio Parisi